## APPELLO ROMA 29 NOVEMBRE 1993

PRESIDENTE: CASSANO
ESTENSORE: METTA
PARTI: RTI S.P.A.
(Avv.ti Pacifico, Bonomo)
RELLA
(Avv. Lucchi)

Immagine • Riprese in pubblico • Prostituzione • In luogo pubblico • Programma televisivo • Limiti alla diffusione • Tutela dell'onore e della reputazione • Sussite

Anche la persona che eserciti una attività malfamata (nel caso di specie la prostituzione) è titolare del diritto all'onore e alla reputazione, il quale vien leso dalla amplificazione a dismisura dell'immagine, anche se ripresa in pubblico, del soggetto.

## Onore e reputazione • Rinuncia • Limiti • Fattispecie

La eventuale rinuncia del soggetto all'onore o alla reputazione deve interpretarsi retroattivamente in relazione ai limiti di spazio e di tempo nei quali tale rinuncia avviene (nel caso di specie la prostituta che esercita tale attività per strada rinuncia a tali beni limitatamente alle circostanze di tempo e luogo, e non consente la diffusione della propria immagine al di fuori dell'originario contesto nel quale il comportamento è stato tenuto).

VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 30 giugno 1989 Erminia Rella convenne in giudizio avanti al Tribunale di Roma la Soc. Delta, esponendo quanto segue.

Nel maggio del 1988, nel corso del programma televisivo « TV-tivu », a cura di Arrigo Levi, trasmesso dall'emittente televisiva Rete 4 di proprietà

\* La sentenza, che conferma nell'an la pronuncia di I grado (Trib. Roma 27 maggio 1991, n. 6693), qualifica come lesione dell'onore quella che appare essere in primo luogo un abuso della riproduzione dell'immagine.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere illecita la riproduzione dell'immagine altrui — anche se ripresa in pubblico — al di fuori dell'originario contesto: v. fra le tante Cass. 15 marzo 1986, n. 1763, in questa Rivista 1986, 883, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH (si trattava della foto di un tifoso allo stadio utilizzata iterativamente come sigla di trasmissione televisiva); Trib. Roma 24 giugno 1993, in questa Rivista 1993, 981 (foto di prostituzione giovanile); Pret. Roma 7 febbraio 1977 in Giust. civ. 1977, I, 1061 (immagine di una coppia adulterina ripresa all'ippodromo e inserita in un film); Cass. 5 aprile 1978, n. 1557 in Giust. civ. 1978, I, 1256 (immagini di un avvocato in udienza accelerate e decelerate con risultati comici).

In questo caso l'accento viene posto essenziabnente sulla lesione dell'onore al fine di consentire il risarcimento del danno non patrimoniale, attraverso l'accertamento incidentale del reato di diffamazione.

Sulla reputazione della persona disistimata v. Cass. 4 dicembre 1991, Cecchetti (in questa Rivista 1992, 953); nonché la risalente Cass. 13 maggio 1958, n. 1563, in Foro it. 1958, I, 1116 (è il caso del questore repubblichino di Roma accusato di essere responsabile dell'indicazione di tutti fucilati delle Fosse Ardeatine, anziché solo di una parte di essi). Sulla inammissibilità di pratiche giornalistiche volte prima a screditare il soggetto e poi ad innalzare la difesa della pretesa notorietà dei fatti addebitati v. l'ampia motivazione di Trib. Roma 13 ottobre 1993, in Crit. dir. 1994 (con nota di Zeno-Zencovich).

Sulla interpretazione del consenso e l'ampiezza dell'applicazione del principio volenti non fit iniuria vi è una ampia giurisprudenza in tema di diritto all'immagine, tendenzialmente restrittiva: App. Milano 28 marzo 1958 in Riv. prop. intell. 1958, 90; Trib. Roma 22 marzo 1966, in Riv. dir. comm. 1966, II, 376 (con nota di M. FABIANI); Pret. Roma 28 aprile 1975 in Dir. aut. 1975, 424. In dottrina v. A DE CUPIS, I diritti della personalità, Milano 1982, p. 93 ss.

GIURISPRUDENZA • APP. ROMA 29 NOVEMBRE 1993

della società convenuta, era stato mandato in onda un servizio sulla prostituzione con riprese effettuate in gran parte a Roma.

La persona dell'attrice, senza che ne fosse al corrente o ne avesse data autorizzazione per la messa in onda, era apparsa più volte sul piccolo schermo in posa tale da far ritenere ai telespettatori che ella svolgesse un'attività rientrante fra quelle oggetto del servizio televisivo (prostituzione).

Premesso quanto sopra, l'attrice dedusse che il servizio televisivo avrebbe dovuto considerarsi lesivo della sua reputazione e del proprio diritto all'immagine ed al riserbo, rilevando, peraltro, che teletrasmettere quel determinato aspetto della sua vita privata non avrebbe potuto corrispondere ad un apprezzabile interesse sociale, tale da rendere configurabile l'esimente del diritto di cronaca. Dedotto, inoltre, che, a causa della trasmissione televisiva, aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali, l'attrice chiese che il Tribunale condannasse la società convenuta al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in separato giudizio.

Costituitosi il contraddittorio, la Delta replicò che il servizio televisivo sulla prostituzione, trasmesso nell'ambito della rubrica giornalistica condotta dal Levi, non aveva superato i limiti del diritto di cronaca, negando, comunque, la configurabilità degli illeciti lamentati dall'attrice. Chiese, pertanto, che fosse respinta la domanda, opponendosi, comunque, alla separazione del giudizio sull'an da quello sulla determinazione quantitativa del danno.

Esperita l'istruzione probatoria, con la visione della videocassetta, il Tribunale, con sentenza 22 aprile-27 maggio 1991, accolse la domanda e condannò la Società convenuta al risarcimento dei danni a favore della Rella e, per l'effetto, a pagare la somma di L. 25.000.000, con gli interessi dalla data della decisione, oltre le spese del giudizio.

Avverso la sentenza ha proposto appello la S.p.A. R.T.I. - nel frattempo subentrata alla S.p.A. Delta, per effetto di atti d'incorporazione 31 maggio 1991 - deducendo l'insussistenza della ritenuta diffamazione ai danni della Rella e l'insussistenza di danno risarcibile.

Resiste la Rella, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa dell'udienza del 5 maggio 1993 è passata in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il Tribunale ha accertato — attraverso la verbalizzazione della visione (eseguita nel corso dell'istruzione) della cassetta contenente la registrazione del programma « Case chiuse » — che in un pezzo intitolato «Vita da marciapiede », dopo l'intervista resa da una prostituta, di nome Pia Cure, vi è la ripresa di due donne, di cui l'una appoggiata ad un lampione e l'altra che le parla: vicinissimo vi è un motociclista che sembra essersi fermato per parlare con le due donne. La seconda donna, nella quale è stata identificata l'attrice — presente all'esperimento — « avendone tutte le caratteristiche fisiche », appare sul piccolo schermo per tre o quattro secondi e non è ripresa da molto vicino. Sucessivamente appaiono altre prostitute, mentre qualcuno — con voce da fuori campo — invoca la necessità di una nuova legge sulla prostituzione. Nelle sequenze iniziali del servizio si vede un'auto della polizia e, successivamente, il sopraggiungere di un autocarro, il cui autista viene «schermato » mediante diversi quadratini di vario colore che appaiono e scompaiono.

Il Tribunale, rilevato che la Rella ha dedotto la lesione sia del proprio diritto all'immagine che della propria reputazione, ha rigettato la domanda di risarcimento danni — materiali e non patrimoniali — proposta sotto il primo profilo, mentre ha accolto, limitatamente ai danni non patrimoniali, la domanda avanzata sotto il secondo profilo, ritenendo sussistenti, nella specie, gli estremi del reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa. Ha ritenuto, infatti, che la sequenza relativa alla Rella, per il modo di presentazione del servizio e per il contesto nel quale è inserita, è idonea a far ritenere al telespettatore la dedizione della donna alla prostituzione: tale condotta è sufficiente a realizzare l'elemento materiale del reato di diffamazione; mentre, per quanto concerne l'elemento psicologico del reato, è sufficiente la consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta. Ha, infine, escluso il Tribunale l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, perché, se può esistere un interesse pubblico ad essere informati sull'esercizio della prostituzione, nessuna utilità sociale può derivare dal rendere noto al pubblico che una determinata persona eserciti la prostituzione.

Rilevato preliminarmente che si è formato il giudicato in ordine al rigetto della domanda di danni per lesione del diritto all'immagine, sicché appare del tutto inammissibile il riferimento dell'appellata Rella alla tutela apprestata dall'art. 10 c.c., osserva la Corte che la R.T.I., col primo motivo di appello, ribadisce la tesi, disattesa dai primi giudici, della insussistenza della ritenuta diffamazione, assumendo che il fatto lesivo dell'onore e della reputazione non è costituito dalla trasmissione televisiva, bensì dallo stesso esercizio della prostituzione in luogo pubblico. E aggiunge che, dal momento che l'attrice utilizza ed esibisce la propria immagine ed il proprio comportamento in funzione di un'offerta non riservata, la diffusione televisiva risulta a priori consentita comunque priva di efficienza lesiva. Conclude, poi, che la trasmissione televisiva costituisce esercizio del diritto di cronaca, rientrando nella libertà d'informazione la ripresa e la diffusione di fatti che volontariamente avvengono in pubblico.

La doglianza, seppur sorretta da argomentazioni non prive di suggestività, non appare fondata.

È vera la premessa dell'appellante secondo cui erroneamente il Tribunale ha sostenuto che la Rella sia stata « additata e fatta passare per una prostituta », laddove è certo che non vi è stata alcuna manipolazione di sequenze e che la donna è stata ripresa dal vero, documentandosi un aspetto autentico e significativo della realtà; ma ciò non autorizza la conclusione cui la stessa appellante perviene, allorché assume che nell'immagine e nel contegno della Rella è ravvisabile l'elemento essenziale di un'offerta non riservata, rispondente ad un interesse economico che la stessa persegue e ritiene prevalente rispetto ad altri interessi.

La reputazione viene usualmente definita come la «rappresentazione psichica delle qualità di un soggetto da parte dei terzi», con ciò evidenziandosi come la misura della reputazione sia fornita dalla considerazione che gli altri hanno di una determinata persona.

Sono, dunque, i terzi che concorrono a formare la reputazione di un soggetto, pur con la precisazione che tali persone non sono tutti i terzi che concorrono a formare la collettività e nemmeno quelli che conoscono de relato la persona, bensì i membri del gruppo sociale in cui la persona normalmente vive.

GIURISPRUDENZA • APP. ROMA 29 NOVEMBRE 1993

Ciò dà ragione del perché non rielva che effettivamente la Rella esercitasse, nella condizioni di tempo e di luogo in cui fu ripresa, la prostituzione, giacché tale comportamento, di per sé, ancorché riprovevole, non fa venir meno i beni di cui s'invoca la tutela, non essendo dubbio che anche nel patrimonio morale della donna che esercita la prostituzione esistono l'onore e la reputazione.

Né può sostenersi che « l'offerta non riservata » della propria immagine e del proprio contegno, da parte della Rella, abbia in lei comportato la volontaria e totale rinunzia alla tutela di quei beni. Basta considerare che la diffusione televisiva del servizio amplificò a dismisura i termini, temporali e spaziali, entro i quali la donna aveva non rinunziato, ma compromesso la sua reputazione, giacché non più soltanto le persone che, per circostanze di tempo e di luogo, potevano percepire la presenza della Rella, ma una cerchia indefinita e molto più ampia di soggetti fu posta a conoscenza di tale presenza inequivocabilmente riconnessa all'esercizio della prostituzione. Quindi, non solo le persone che si trovavano a passare nel luogo in cui stazionava la donna — alle quali poteva essere, presumibilmente, anche del tutto indifferente — ma pure quelle che la conoscevano, in quanto appartenenti allo stesso gruppo sociale nel quale la stessa normalmente viveva.

In ciò consiste il pregiudizio arrecato alla reputazione della Rella, la quale si trovava bensì esposta allo sguardo ed alla curiosità dei passanti in luogo pubblico, ma una cosa è la semplice esposizione della propria figura agli sguardi dei passanti e altra è la riproduzione diffusiva di essa, rinnovando e ampliando la pubblica conoscenza e formando nuovo e più consistente contributo al discredito della persona, rovinandone del tutto la reputazione con una non voluta notorietà e divulgazione.

La reputazione, in definitiva, è tutelata non solo come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, ma anche come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto, in quanto tale, indipendentemente dalla buona o cattiva fama che abbia. Pertanto, del tutto correttamente, anche in questo secondo caso ormai da tempo dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilità di lesione della reputazione e, quindi, non escludono che dalla stessa derivi un danno ingiusto.

D'altronde, con specifico riferimento al caso di specie, anche a voler ammettere, in via del tutto ipotetica, una volontaria rinuncia alla tutela del diritto alla propria reputazione, nessuno può ritenersi autorizzato a pensare che una siffatta rinunzia, ben limitata nel tempo e nello spazio, possa dilatarsi — per mezzo della divulgazione televisiva — fino ad assumere dimensioni ed effetti non voluti né consentiti dal titolare di quel diritto.

Una più accorta valutazione della situazione ed un più puntuale rispetto dei diritti altrui avrebbe dovuto far considerare che quando un comportamento non commendevole venga tenuto in pubblico e quindi ponga l'onore e la reputazione in pericolo nella cerchia delle persone che possono normalmente, per circostanze di tempo e di luogo, percepirlo, nessuno può aggravare il pericolo ed il pregiudizio, divulgando quel comportamento fuori dell'originario contesto in cui è stato tenuto.

Osservazione tanto più pertinente nel caso di specie, se si considera che gli autori del servizio ebbero l'accortezza di schermare il volto del camionista che si avvicinò alle due prostitute: se si ritiene, dunque, di dover tutelare la riservatezza e la reputazione di chi richiedeva le « prestazioni », non si vede perché, pur nello stesso turpe contesto, non si è ritenuto dover salvaguardare anche la reputazione di chi quelle prestazioni si trovava ad offrire.

Né appare pertinente il richiamo dell'appellante all'esercizio del diritto di cronaca, ben noto essendo che, nell'antagonismo fra il diritto in questione ed il diritto alla reputazione, il sacrificio di quest'ultimo si giustifica solo con l'interesse sociale alla conoscenza degli eventi riferiti e nei limiti della corrispondenza dei fatti esposti alla realtà e della forma civile dell'esposizione. Onore e reputazione non costituiscono, da soli, limiti alla libertà di cronaca: se però la cronaca non concerne argomenti di interesse sociale, la verità della notizia non basta a consentire la lesione dell'onore e della reputazione, né, più ampiamente, a giustificare l'intromissione nell'altrui sfera privata.

Il che si traduce nella reiterata affermazione che il sacrificio di valori fondamentali attinenti alla persona — riconosciuti a livello costituzionale dalle norme che tutelano la dignità sociale ed i diritti inviolabili dell'uomo e si propongono di assicurare lo sviluppo della personalità e di rimuovere gli ostacoli che lo impediscono (artt. 2 e 3 Cost.) — può giustificarsi solo nel conflitto con altri valori garantiti allo stesso livello e ritenuti, nel caso specifico, prioritari in funzione dell'interesse sociale alla conoscenza della notizia. Occorre, peraltro, avvertire che, nel c.d. bilanciamento di interessi, quando si tratta di notizie che ex se recano pregiudizio alla reputazione, non è consentito opporre lo schermo dell'interesse sociale per giustificare lesioni della vita privata o dell'immagine sociale della persona. È necessario interpretare nel sociale e verificare nel concreto i termini entro i quali l'interesse alla conoscenza della notizia consenta la lesione della dignità del soggetto.

Sulla scorta di tali premesse, non può in alcun modo contestarsi l'esattezza dell'affermazione dei primi giudici, secondo cui, senza voler assumere atteggiamenti censori, se può ravvisarsi un interesse pubblico ad essere informati sugli aspetti sociali della «vita da marciapiedi», nessuna utilità sociale può derivare dal rendere noto al pubblico televisivo che una determinata persona eserciti la prostituzione.

Bene, pertanto, il Tribunale ha affermato la responsabilità della società convenuta e ne ha pronunziato la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, avendo ravvisato nel fatto gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione.

Parzialmente fondati sono, invece, i rilievi formulati dalla R.T.I. col secondo motivo d'impugnazione, non per la parte in cui assume che la liquidazione è stata fatta «nell'assoluta carenza di qualsiasi elemento di prova », quanto per la parte in cui censura l'entità della liquidazione. Se, infatti, il danno non patrimoniale consiste nel turbamento e nella sofferenza psichica provata dal soggetto, la sua commisurazione non può non essere rimessa ad una valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), la quale prescinde da una dimostrazione concreta di fatti determinati. Costituisce, infatti, costante affermazione della giurisprudenza che il danno non patrimoniale, nelle sue componenti e nelle sue funzioni, sfugge ad una quantificazione ancorata a parametri definibili sulla base di prove specifiche. Non si tratta, ovviamente, di legittimare il ricorso, in via surrogatoria, a mere presunzioni o ad astrattezze che, nella loro discrezionalità, potrebbero facilmente connotarsi dell'arbitrarietà, ma di prendere atto che la quantificazione del risarcimento deve necessariamente svolgersi lungo linee che prescindono dal tentativo di accertare concretamente il pregiudizio subito dal soggetto leso.

GIURISPRUDENZA • APP. ROMA 29 NOVEMBRE 1993

Tanto precisato, osserva la Corte che i primi giudici hanno liquidato la somma di L. 25.000.000 senza dare, in alcun modo, ragione dei motivi che hanno determinato la quantificazione in parola. Essa, peraltro, appare obiettivamente eccessiva, ove si considerino tutte le circostanze del caso concreto. Se, da un lato, infatti, può considerarsi la scarsa utilità che il responsabile può aver tratto dal servizio in questione e può adeguatamente valutarsi il suo comportamento nel rapporto diretto con la Rella, dall'altro non può ignorarsi la posizione sociale della danneggiata e l'apprezzamento che essa può avere di certi valori morali, in relazione ai quali va pur sempre commisurata l'efficienza lesiva dei comportamenti altrui, oggetto della sua pur legittima reazione.

Pertanto, con più equa e realistica valutazione di tutte le circostanze di fatto, ritiene la Corte che il danno non patrimoniale debba determinarsi in L. 10.000.000 (diecimilioni), compresa la rivalutazione e gli interessi alla data di questa decisione e con ulteriori interessi legali dalla data predetta fino al saldo effettivo.

In considerazione dell'esito del giudizio di appello, si ravvisano sussistenti giusti motivi per compensare le spese del grado.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 26 maggio 1992, dalla R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. nei confronti di Erminia Rella avverso la sentenza 22 aprile-27 maggio 1991 del Tribunale di Roma, in parziale riforma di questa, condanna la R.T.I. al pagamento, in favore della Rella, della somma di L. 10.000.000 (diecimilioni), con gli interessi legali dalla data di questa decisione al saldo effettivo. Compensa fra le parti le spese del grado.